



ROLAND. La vostra tutela legale

ASSIRISK

TUTELA LEGALE

Set informativo che contiene:

- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Prodotto redatto secondo le Linee guida della normativa "Testi semplici e chiari"

Assicurazione per la tutela legale

DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni



Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Prodotto: Assirisk Tutela Legale

Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell'**offerta personale**, nella **polizza di assicurazione** e nel **Set Informativo** che contiene anche **le condizioni di assicurazione**.

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per rischi penali e civili

Che cosa è assicurato? (1 di 2)

L'assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza ed assicura le spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale dell'assicurato, nell'ambito dell'attività assicurata, per i seguenti moduli combinabili fra di loro:

Modulo per imprese e professionisti penale:

- ✓ la difesa dell'assicurato dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso;
- ✓ l'opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria (superiore a € 1.000,00) o non pecuniaria;
- ✓ il ricorso per il dissequestro di beni dell'assicurato sequestrati nell'ambito di un procedimento penale;
- ✓ il procedimento di patteggiamento ex art. 444 e seguenti codice di procedura penale;
- ✓ Difesa dell'assicurato dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso in ambito fiscale e tributario
- ✓ l'assistenza all'assicurato che viene chiamato a testimoniare in un procedimento penale;
- ✓ la difesa in procedimenti disciplinari aperti in seguito alla contestazione di un reato o un illecito amministrativo;
- ✓ Chiamata in causa della compagnia di RC (solo modulo penale per professionisti)
- ✓ l'anticipo di una cauzione per evitare all'assicurato misure di restrizione della sua libertà personale.

Modulo danni patrimoniali :

- ✓ le spese di procedimenti giudiziari e arbitrali e fase stragiudiziale contro l'assicurato al quale viene richiesto il risarcimento di un danno patrimoniale. Per **danno patrimoniale** si intende una diminuzione del patrimonio. Il danno patrimoniale non è un danno alla persona (p.e. lesioni personali, danno alla salute, calunnia, ingiuria e diffamazione) o un danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni).
- ✓ nei limiti dei parametri di legge, il compenso di un avvocato liberamente scelto;
- ✓ fino a € 5.000,00 il compenso di un avvocato domiciliatario;
- ✓ tutte le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato;
- ✓ le spese di transazioni del contraente/assicurato
- ✓ le spese di transazioni della controparte solo se autorizzate dalla Compagnia;
- ✓ dietro autorizzazione della Compagnia, le spese di un perito di parte liberamente scelto;
- ✓ dietro autorizzazione della Compagnia, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone o enti;
- ✓ spese per la notificazione di atti e per la registrazione o copia integrale della sentenza e il contributo unificato.

Modulo per imprese e professionisti civile:

- ✓ Chiedere il risarcimento di danni alle persone assicurate e/o a cose o beni del Contraente subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. Sono garantite anche la costituzione di parte civile nel processo penale e la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile;
- ✓ Controversie sul contratto di lavoro individuale con i prestatori di lavoro subordinato iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola) del Contraente; sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), contratti similari, con tirocinanti/stagisti e vertenze promosse da lavoratori somministrati che avanzano pretese di assunzione nei confronti del contraente;
- ✓ La resistenza contro richieste di risarcimento di danni, per responsabilità extracontrattuale, causati da fatti illeciti contestati all'assicurato. La copertura sussiste solo se il caso è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla polizza di R.C., per



Che cosa è assicurato? (2 di 2)

costi di difesa e in caso di soccombenza;

- ✓ Controversie con Enti di Previdenza sociale con esclusione di vertenze per il mancato pagamento di contributi e oneri
- ✓ Controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali o alla locazione di immobili condotti direttamente dal Contraente, nei quali viene esercitata l'attività assicurata

Modulo Circolazione:

- ✓ la richiesta di risarcimento di danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale;
- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un incidente stradale, anche se il reato è stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino a un tasso alcolemico di 1,5 g/l;
- ✓ il ricorso contro il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida in seguito a un incidente stradale;
- ✓ il ricorso contro il ritiro, la sospensione o la revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore a 1,5 g/l;
- ✓ la difesa in procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime purché il tasso alcolemico del conducente assicurato non abbia superato 1,5 g/l.

L'importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di € 15.000,00, €30.000,00 o €50.000,00.

Per quanto concerne l'indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

In particolare, l'assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:

Modulo Penale/Azienda/Circolazione

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto e dell'eventuale Avv. domiciliatario nei limiti delle norme vigenti;
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato;
- ✓ spese per la registrazione e per copie di atti giudiziari;
- ✓ spese di viaggio del legale o dell'assicurato se sono necessarie nell'ambito del procedimento assicurato;
- ✓ spese per traduzioni necessarie di atti processuali;
- ✓ spese d'investigazione.



Che cosa non è assicurato?

Modulo per imprese e professionisti penale:

- x La difesa da reati connessi alla conduzione di veicoli sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile
- x La difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimonopolio o di aver costituito un cartello
- x la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali;
- x tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale;
- x la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.

Modulo Danni Patrimoniali:

- x La resistenza contro richieste di danni che non sono di natura patrimoniale;
- x La difesa davanti alla Corte dei Conti;
- x Vertenze con società del gruppo Roland;
- x Casi riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicolo viaggianti per terra, acqua o aria;
- x Domande riconvenzionali dell'assicurato;
- x La resistenza a sanzioni pecuniarie o contrattuali direttamente irrogate all'assicurato;
- x Vertenze sulle mansioni lavorative dell'assicurato;
- x Sinistri causati con dolo accertato dall'assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
- x **Modulo per imprese e professionisti civile:**
- x Controversie contrattuali con clienti;
- x Controversie con società del gruppo Roland;
- x Controversie tra persone fisiche coassicurate;
- x Vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- x Vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;
- x Vertenze di diritto societario e tra organi societari;
- x Vertenze con agenti/rappresentanti commerciali;
- x Vertenze concernenti comportamenti antisindacali;
- x Vertenze di diritto di famiglia;
- x Vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e qualsiasi Corte internazionale;
- x Sinistri causati con dolo accertato dall'assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
- x Vertenze riguardanti il possesso, la proprietà e la conduzione di veicoli;
- x vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria/di categoria;
- x vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
- x vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- x vertenze conseguenti a procedure concorsuali /fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- x vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende.

Modulo circolazione:

- x Illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- x I casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- x I casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- x I casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- x I casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI;
- x la difesa in procedimenti penali e per l'opposizione amministrativa, in caso di ritiro della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, sopra alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso.
- ! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico dell'assicurato.
- ! L'assicurazione non paga per l'opposizione a sanzioni di qualsiasi natura di importo inferiore a € 1.000.
- ! L'assicurazione non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte.
- ! L'assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la difesa penale e in caso di illeciti amministrativi, la copertura vale nell'Europa
- ✓ Per la tutela legale in caso di danni patrimoniali e modulo azienda, l'assicurazione vale sempre in Italia, San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Prima della stipulazione del contratto, Roland deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato. Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, ROLAND deve esserne avvertita tempestivamente.

Il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l'assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio:

Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e, se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.

Fine:

L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l'assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l'Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al



Quando e come devo pagare?

Quando:

Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Salvo patti diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 30 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

Come:

Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Roland o all'agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdettata dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione di tutela legale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Prodotto ROLAND Assicura

18/05/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Via Francesco Guicciardini, n. civico 6; CAP 20129 Milano; tel. 02 776775-0; sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND, sede legale Deutz-Kalker-Straße 46, Colonia, D-50679 (Germania), tel. +49-221-8277500, www.roland-rechtsschutz.de, service@roland-rechtsschutz.de.

Il contratto sarà concluso con la **Rappresentanza Generale per l'Italia**, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Via Francesco Guicciardini, 6 in 20129 Milano, tel. 02 776775-0, sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz riferito al bilancio 2020 è di 104,27 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2020, disponibile sul sito internet (https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/presse_2/publikationen/publikationen.html), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 120 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 173,7 mln €. Il Requisito patrimoniale minimo è di 54 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 153,7 mln €. L'indice di solvibilità è di 144,70%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Per quanto riguarda le garanzie, non ci sono informazioni integrative e complementari sul prodotto. L'impegno di pagamento dell'impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti. **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del massimale (Modulo penale e modulo civile)

Si riduce il massimale a disposizione per la liquidazione dei sinistri.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per quanto concerne la concessione delle singole opzioni a pagamento, l'indicazione dei massimali, di franchigie, di scoperti e dei limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

Validità territoriale (solo modulo civile)

Europa

Retroattività (solo modulo penale)

La copertura si estende a fatti sconosciuti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività che generalmente è di un anno. Si applica uno scoperto generalmente del 5%, ma non inferiore a €1.900,00. Il sottolimito è il 50% del massimale di polizza.

Delitti derivanti dalla circolazione stradale (solo modulo penale)

La copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradali (art. 589bis e 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico. La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 g/l.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all'assicurato
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo, si rimanda alla sezione "OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO" del presente DIP aggiuntivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Roland, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l'assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.
	L'assistenza fornita all'assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'assicurato, generando così spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC o comunicazione da parte dell'intermediario e dopo l'interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto.
Obblighi dell'impresa	Roland si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell'adempimento degli obblighi previsti in capo all'assicurato dalle Condizioni di polizza.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il premio viene pagato anticipatamente per l'anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine dell'anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato sulla base delle persone/addetti assicurati. (con addetti si intende; i legali rappresentanti, i membri del CDA, i sindaci, gli amministratori, i procuratori, gli organi di controllo, i soci che lavorano direttamente per il contraente, tutti i dipendenti dell'azienda compresi i medici aziendali, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, a chiamata, occasionali, i tirocinanti, Soci di cooperativa). Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d'imposta. ▪ Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza ▪ Su richiesta, il premio può essere pagate in due rate semestrali senza maggiorazione. ▪ ROLAND non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di premio non goduta al lordo dell'imposta già versata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della polizza è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla
--------------------------	---

la stipulazione	stipulazione.
Risoluzione	Un sinistro può essere motivo per la risoluzione anticipata della polizza su iniziativa di una delle parti. Il decesso, l'interdizione o l'inabilitazione del contraente persona fisica costituisce un altro motivo. Per il contraente persona giuridica in caso di apertura di una procedura di insolvenza o amministrazione controllata o straordinaria, la polizza si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND.



A chi è rivolto questo prodotto?

Aziende e Professionisti (a partita iva)



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18.5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'ufficio reclami con una delle seguente modalità: <ul style="list-style-type: none"> tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami, Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 Milano; via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; via e-mail all'indirizzo reclami@roland-italia.it; tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possibile inviare il reclamo con le seguenti modalità; E-mail: poststelle@bafin.de , Fax: +49(0)2284108-1550, per posta a Graurheindorfer Straße 108 – 53117 Bonn o online tramite l'apposito formulario che si trova sul sito https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/BaFin/bafin_node.html

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



INDICE

Glossario	5
Sezione imprese penale	7
Sezione professionisti penale	13
Sezione Imprese e professionisti civile	19
Sezione Danni Patrimoniali	23
Sezione Circolazione Stradale	26
Condizioni Speciali Penale CSP	
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili.....	29
Art. 2 Attività assicurate.....	29
Art. 3 Società coassicurate.....	30
Art. 4 Persone assicurate.....	31
Art. 5 Rischio assicurato.....	32
Art. 6 Spese assicurate.....	33
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato.....	35
Art. 9 Validità territoriale.....	37
Art. 10 Esclusioni.....	37
Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001.....	37
Art. 12 Costi non assicurati.....	37
Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio.....	38
Art. 14 Durata e proroga del contratto di assicurazione.....	38
Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso.....	38
Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione.....	40
Art.18 Gestione del sinistro.....	40
Art. 20 Riscossione di somme di denaro.....	41
Art. 21 Disdetta in caso di sinistro.....	42
Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto.....	42
Art. 23 Oneri fiscali.....	42





Art. 24 Modifiche al contratto d'assicurazione	42
Art. 28 Foro competente.....	44
Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri.....	44
Art. 30 Clausola in presenza di intermediario	44

Condizioni Speciali di Assicurazione per la T. L. CTG (per sez. civile e circolazione stradale)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale e Norme applicabili.....	45
Art. 2 Attività assicurate.....	45
Art. 3 Società coassicurate	45
Art. 4 Persone assicurate.....	47
Art. 5 Spese assicurate	47
Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio.....	49
Art. 7 Proroga del contratto di assicurazione.....	50
Art. 8 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso	50
Art. 9 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio.....	50
Art. 10 Variabilità del premio di assicurazione.....	51
Art. 11 Esclusioni	51
Art. 12 Costi non assicurati.....	52
Art. 13 Massimale.....	53
Art. 14 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico.....	53
Art. 15 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato	53
Art.16 Gestione del sinistro.....	54
Art. 17 Riscossione di somme di denaro	55
Art. 18 Disdetta in caso di sinistro.....	55
Art. 19 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto	55
Art. 20 Ambito di validità territoriale	56
Art. 21 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi	56
Art. 22 Oneri fiscali.....	56
Art. 23 Modifiche al contratto d'assicurazione	56
Art. 24 Foro competente.....	56
Art. 25 Ordinamenti giuridici esteri.....	56



Art.26 Clausola di continuità	57
Art. 27 Continuità con altre polizze ROLAND	57
Art. 28 Clausola di salvaguardia	58
Art. 29 Clausola in presenza di intermediario	58

Codizioni Speciali CSDP (per Sezione Danni Patrimoniali)

Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa.....	59
Art. 2 Contraente/Assicurato	59
Art. 3 Cambio di attività	60
Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – Sinistro unico – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro – Nomina dell’Avvocato.....	63
Art. 6 Esclusioni	64
Art. 7 Costi non assicurati.....	65
Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio.....	65
Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione.....	66
Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso	66
Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio.....	66
Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione.....	67
Art. 13 Massimale.....	67
Art.14 Gestione del sinistro.....	67
Art. 15 Riscossione di somme di denaro	69
Art. 16 Disdetta in caso di sinistro.....	69
Art. 17 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto	69
Art. 18 Ambito di validità territoriale	69
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi	69
Art. 20 Oneri fiscali	70
Art. 21 Modifiche al contratto d’assicurazione	70
Art. 22 Ordinamenti giuridici esteri.....	70
Art. 23 Clausola in presenza di intermediario	70
Art. 24 Clausola di continuità	70
Art. 25 Continuità con altre polizze ROLAND	71



Art.26 Clausola di salvaguardia 71
Art. 27 foro competente 71





GLOSSARIO

Verificare con attenzione se la polizza prescelta offre tutte le garanzie disciplinate in seguito, in quanto alcune sono riferite a determinate estensioni aggiuntive.

Aderente	Destinatari della Convenzione sono i correntisti delle Banche e gli associati degli intermediari, i dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia Srl ed i clienti di Assicura Agenzia Srl
Arbitrato	Procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
Assicurato	Il soggetto garantito dalla polizza.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto.
Contratto	La polizza d'assicurazione.
Contravvenzione	Si veda la voce reato.
Convenzione	Polizza collettiva di tipo normativo stipulata tra la Compagnia Roland Rechtsschutz Versicherung AG e Assicura Agenzia Srl
Danno	Conseguenza nociva di una condotta od omissione di uno o più soggetti. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali) ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).
Delitto	Si veda la voce reato.
Fase prodromica	Fase talvolta prevista dalla legge, antecedente l'emissione del provvedimento.
Franchigia/Scoperto	L'importo delle spese legali che rimane a carico dell'assicurato.
Giudiziale	Attività svolta dinanzi a un'autorità giudiziaria.
Illecito	Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (c.d. fatto illecito, responsabilità extracontrattuale) o l'inadempimento di obbligazioni di natura contrattuale o da altra fonte idonea a produrre un'obbligazione (responsabilità contrattuale).
Illecito amministrativo	Si intende la violazione di una norma giuridica per cui viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Massimale	L'importo massimo che il contraente può ricevere per ogni sinistro.
Periodo di assicurazione	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
Premio	L'importo dovuto dal contraente alla compagnia di assicurazione.
Reato	Violazione delle norme penali. I reati si dividono in delitti e contravvenzioni. I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano stati posti in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). L'elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa. Le contravvenzioni sono condotte meno gravi e per la loro punibilità è sufficiente l'elemento psicologico della colpa.
Sanzione amministrativa	Consegue al compimento di un illecito amministrativo ed è costituita da una somma pecuniaria, fissa o proporzionale, che il trasgressore deve versare allo Stato.
Sinistro	Evento per il quale viene prestata l'assicurazione.
Stragiudiziale	Attività che viene svolta per cercare di trovare un accordo tra le parti per evitare l'instaurazione del giudizio.
Soggetto terzo	È un soggetto estraneo alle parti coinvolte, pertanto non sono considerati terzi: a) i genitori, il coniuge e i figli dell'assicurato (anche se non convivono con lui); b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l'assicurato; c) il dipendente del contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.



Transazione	Accordo con il quale le parti pongono fine a una controversia.
Tutela legale	L'assicurazione di tutela legale di cui agli artt. 173, 163 e 164 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005).
Danno patrimoniale	Ogni danno che non sia danno a persone (omicidio, lesioni personali, danno alla salute, calunnia, ingiuria e diffamazione) né danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non derivi da tali danni. Sono considerate cose anche titoli di valuta, titoli di credito e titoli obbligazionari.
Professionisti	studi professionali, singoli professionisti iscritti in un apposito albo o consiglio dell'ordine che esercitano la propria attività con propria partita iva.



Sezione per imprese penale

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020).

Persone assicurate

Assicurati sono il contraente e le società coassicurate, i legali rappresentanti, i membri del CDA, i sindaci, gli amministratori, i procuratori, gli organi di controllo, i soci che lavorano direttamente per il contraente, tutti i dipendenti dell'azienda compresi i medici aziendali, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, a chiamata, occasionali e i tirocinanti in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nell'adempimento delle loro funzioni e/o mansioni svolte a favore del contraente.

Per il resto vale l'art. 4 CSP

COPERTURA AUTOMATICA PER L'AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza.

Descrizione delle attività

Attività come da visura camerale della società

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

COPERTURA ASSICURATIVA

Procedimenti penali

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso,

così come specificato all'art. 5 CSP.

Illeciti amministrativi

La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato



così come specificato all'art. 5 (1) b) CSP.

Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

VIOLAZIONI DI NORME FISCALI / TRIBUTARIE / DOGANALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria / doganale.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

DIFESA CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 9 D.LGS. N. 231/01

Ai sensi dell'art. 11 CSP, la copertura garantisce all'ente assicurato i costi di un proprio legale per difendersi dalle sanzioni amministrative irrogabili ex art. 9, D.Lgs. n. 231/01 (e ss.mm.ii.), comprese le misure cautelari. La garanzia è prestata anche nei casi previsti dall'art. 9, Legge n. 123/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello organizzativo: spese di consulenza

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un consulente per la redazione, l'esame o l'integrazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/01, ROLAND riconosce tali spese –



all'interno del massimale assicurato – ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo in materia.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 50% del massimale complessivo di copertura per sinistro.

Delitti nell'ambito della circolazione stradale GARANZIA OPZIONABILE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradali (art. 589 bis e 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico;

La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 g/l.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

Esclusioni: Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Ambito della validità territoriale

Europa



Massimale di copertura

EUR 15.000,00 per sinistro

all'interno del massimale sono compresi:

- diritti e onorari dell'avvocato illimitato;
- spese di viaggio dell'avvocato illimitato;
- spese di viaggio dell'assicurato illimitato;
- spese per CTU/Perito di parte illimitato;
- spese di traduzione illimitato;
- spese per la ricerca;
- di prove a sostegno della difesa illimitato

Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: EUR 5.000,00 per persona assicurata.

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata

Alternativa massimale

EUR 30.000,00 per sinistro

Alternativa massimale

EUR 50.000,00 per sinistro

Franchigia

La franchigia ammonta a 1.900,00 EUR per sinistro e per persona e viene detratta dalle spese legali.

Laddove vi fosse un procedimento penale che coinvolga più persone assicurate e queste decidessero di avvalersi dello Stesso Avvocato, la franchigia verrà applicata una sola volta per sinistro.

In quest'ultima ipotesi i costi per la difesa verranno rimborsati, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 6 CSP, esclusivamente sulla base di quanto previsto dai valori di cui alla tabella penale del D.M. 55/2014 eventualmente aumentati in percentuale non superiore al 80% ma solo per motivi di difficoltà della causa di cui all'art. 12, comma 1, DM 55/14.

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 14 CSP, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.



Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri

Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

Clausola COVID-19 – retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività, si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.



RETROATTIVITÀ – PENALE – GARANZIA OPZIONABILE

Periodo di retroattività per la difesa penale: 2 anni prima dalla decorrenza della polizza.

Ambito della Copertura: La copertura si estende anche a fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività, a condizione che il Contraente venga a conoscenza del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi esclusa relativamente ad atti, fatti o violazioni di legge che risultino già a conoscenza del contraente prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il contraente, consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che:

- nel periodo della decorrenza della retroattività fino al momento dell'accettazione dell'offerta, per quanto a sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali e/o amministrativi contro il contraente stesso o contro persone assicurate;
- nel periodo della decorrenza della retroattività fino al momento dell'accettazione dell'offerta non gli sono note circostanze che potrebbero far supporre l'apertura di un procedimento penale e/o amministrativo per violazioni commesse dal contraente e/o da parte degli assicurati durante il periodo di retroattività.

Massimale: Per sinistri insorti nel periodo di retroattività il massimale è di 50 % del massimale indicato in polizza per sinistro e per il periodo di retroattività.

Franchigia: Ai sinistri insorti nel periodo di retroattività si applica una franchigia del 10%, ma non inferiore a EUR 1.900,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia già pattuito in polizza.



Sezione per professionisti penale

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020), nonché le condizioni Generali di Assicurazione per la tutela legale (CTG, Edizione: 01.02.2020).

Persone assicurate

Assicurati sono il contraente, i professionisti, tutti i dipendenti, e i praticanti dello studio in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nell'adempimento delle loro funzioni e/o rapporto di impiego svolte a favore del contraente dell'assicurazione.

Per il resto vale l'art. 4 CSP

COPERTURA AUTOMATICA PER L'AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza.

Descrizione delle attività

Attività come da visura camerale della società

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

COPERTURA ASSICURATIVA

Procedimenti penali

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso,

così come specificato all'art. 5 CSP.

Illeciti amministrativi

La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato



così come specificato all'art. 5 (1) b) CSP.

Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

VIOLAZIONI DI NORME FISCALI / TRIBUTARIE / DOGANALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria / doganale.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE GARANZIA OPZIONABILE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradale (art. 589 bis e art. 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico;

La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di ritiro / sospensione / revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore



alla soglia di 1,5 g/l.

Esclusioni : Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultano regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE GARANZIA OPZIONABILE

Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue.

La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al massimale indicato per la seguente garanzia, nel caso in cui l'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro l'Assicurato.

Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.

Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG).

Massimale di copertura

EUR 3.000,00 per sinistro

Ambito della validità territoriale

Europa



Masimale di copertura

EUR 15.000,00 per sinistro

All'interno del massimale sono compresi:

- diritti e onorari dell'avvocato illimitato;
- spese di viaggio dell'avvocato illimitato;
- spese di viaggio dell'assicurato illimitato;
- spese per CTU/Perito di parte illimitato;
- spese di traduzione illimitato;
- spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa illimitato.

Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: EUR 5.000,00 per persona assicurata.

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata

Alternativa massimale

EUR 30.000,00 per sinistro

Alternativa massimale

EUR 50.000,00 per sinistro

Franchigia

La franchigia ammonta a 1.900,00 EUR per sinistro e per persona e viene detratta dalle spese legali.

Laddove vi fosse un procedimento penale che coinvolga più persone assicurate e queste decidessero di avvalersi dello Stesso Avvocato, la franchigia verrà applicata una sola volta per sinistro.

In quest'ultima ipotesi i costi per la difesa verranno rimborsati, in parziale deroga di quanto previsto all'art. 6 CSP, esclusivamente sulla base dei parametri medi di cui alla tabella penale del D.M. 55/2014 aumentati in percentuale non superiore al 50% ma solo per motivi di difficoltà della causa di cui all'art. 12, comma 1, DM 55/14.

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 14 CSP, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri

Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

Clausola COVID-19 – retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività, si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.





RETROATTIVITÀ – PENALE – GARANZIA OPZIONABILE

Periodo di retroattività per la difesa penale: 2 anni prima dalla decorrenza della polizza.

Ambito della Copertura: La copertura si estende anche a fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività, a condizione che il Contraente venga a conoscenza del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi esclusa relativamente ad atti, fatti o violazioni di legge che risultino già a conoscenza del contraente prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il contraente, consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che:

- nel periodo della decorrenza della retroattività fino al momento dell'accettazione dell'offerta, per quanto a sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali e/o amministrativi contro il contraente stesso o contro persone assicurate;
- nel periodo della decorrenza della retroattività fino al momento dell'accettazione dell'offerta non gli sono note circostanze che potrebbero far supporre l'apertura di un procedimento penale e/o amministrativo per violazioni commesse dal contraente e/o da parte degli assicurati durante il periodo di retroattività.

Massimale: Per sinistri insorti nel periodo di retroattività il massimale è di 50 % del massimale indicato in polizza per sinistro e per il periodo di retroattività.

Franchigia: Ai sinistri insorti nel periodo di retroattività si applica una franchigia del 10%, ma non inferiore a EUR 1.900,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia già pattuito in polizza.





Sezione per imprese e professionisti civile

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG, Edizione: 01.02.2020).

Persone assicurate

Assicurati sono il contraente e le società coassicurate, i legali rappresentanti, i soci che lavorano direttamente per il contraente, gli amministratori, i procuratori, gli organi di controllo, tutti i dipendenti dell'azienda compresi i medici aziendali, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, a chiamata, occasionali e i tirocinanti in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nell'adempimento delle loro funzioni e/o mansioni svolte a favore del contraente e/o delle società coassicurate.

Per il resto vale l'art. 4 CTG.

COPERTURA AUTOMATICA PER L'AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza

Descrizione delle attività

Attività come da visura camerale della società

Copertura automatica per nuove attività

Ai sensi di quanto previsto all'Art 2 CTG, se l'attività coperta dalla polizza cambia durante l'anno assicurativo o se ne aggiunge un'altra, le nuove attività sono immediatamente coperte.

Le variazioni devono essere denunciate per iscritto a ROLAND alla scadenza principale per permettere un nuovo calcolo del premio. In caso di mancata denuncia delle variazioni alla scadenza principale, la copertura per le nuove attività decade con effetto retroattivo.

COPERTURA ASSICURATIVA

ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

La copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese di risarcimento di danni alle persone assicurate e/o a cose e/o beni attinenti al patrimonio del Contraente subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi.

Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale. Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile.

CONTROVERSIE DI LAVORO

In deroga all'art. 11 (1) (a) e (o) CTG la copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dal Contraente per controversie

inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola). Sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), contratti simili e con tirocinanti/stagisti.



La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di EUR 5.000,00, alle vertenze intraprese da lavoratori somministrati che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all'art. 14 (2) (b) CTG, il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato.

In base all'art. 5 (5) CTG, in caso di transazione non autorizzata, ROLAND si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico dell'Assicurato. Le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente vengono rimborsate se preventivamente autorizzate da ROLAND.

VALIDITÀ TEMPORALE PER LA GARANZIA CONTROVERSIE DI LAVORO

In parziale deroga all'art. 14 (2) CTG, la polizza copre i sinistri originati da manifestazioni di volontà e/o atti verificatisi più di 12 mesi prima rispetto alla data di decorrenza del contratto.

Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto, la copertura si estende anche ai sinistri originati da manifestazioni di volontà e/o atti verificatisi nei 12 mesi antecedenti alla data di decorrenza della polizza.

RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato.

La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

Esclusivamente per chi ha sottoscritto una copertura R.C.T. intermediata da Assicura Agenzia s.r.l., la copertura opera a primo rischio qualora la polizza di R.C.T., regolarmente attivata e in regola con il pagamento del premio, non operi per la fattispecie denunciata, in quanto non rientrante nell'ambito di copertura o perché causa di esclusione. Quanto sopra non si applica alle polizze di D&O.

CONTROVERSIE CON ISTITUTI DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALI E SOCIALI

In deroga all'art. 11 (1) (c) CTG, la garanzia assicurativa copre i costi delle controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri.

ESTENSIONE ARBITRATI

In deroga all'art. 11 (1) (i) CTG, qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, rituale od irrituale, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato, nonché degli arbitri direttamente nominati dall'Assicurato, oltre che della metà del costo per l'attività dell'arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro.



LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Ai sensi di quanto previsto all'Art 5 (1) CTG, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. ROLAND assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato alla sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.

La rifusione delle spese di viaggio si esegue ai sensi delle disposizioni di legge italiane per trasferte di lavoro degli Avvocati. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

LIMITE CONTRATTUALE PER CONTROVERSIE BAGATELLARI

Controversie il cui valore ad litem è inferiore a EUR 500,00 non sono coperte.

CONTROVERSIE CON FORNITORI

In parziale deroga all'art. 11 (1) o) CTG, la garanzia assicurativa copre i costi delle controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi, anche inerenti contratti di appalto/subappalto, purché il valore di lite sia superiore ad EUR 1.000,00.

Inoltre, solo se le parti hanno inserito nel contratto una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. che abbia data certa e che sia antecedente l'insorgenza del sinistro ai sensi dell'art. 14 CTG, la garanzia si estende - in deroga all'art. 11 (1) i) CTG - agli oneri relativi alla procedura arbitrale.

Massimale di copertura

EUR 10.000,00 per sinistro

Ambito della validità territoriale

Italia San Marino Vaticano

Europa **GARANZIA OPZIONABILE**

Massimale di copertura

EUR 15.000,00 per sinistro

Opzione massimale

EUR 30.000,00 per sinistro

Opzione massimale

EUR 50.000,00 per sinistro

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 7 CTG, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.



Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

Clausola COVID-19 - retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività, si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.



Sezione Danni Patrimoniali

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni speciali d'assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali di membri del collegio sindacale, amministratori, dirigenti e altre figure con procura / responsabili di società per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di fondazioni, associazioni nonché di enti pubblici (CS - DP, Edizione: 01.02.2020).

Persone assicurate

Presidente CDA / Amministratore/ nell'adempimento delle proprie funzioni e/o mansioni svolte a favore della/e società indicate in polizza

COPERTURA ASSICURATIVA

Tiene indenne le persone assicurate dalle spese legali sostenute per difendersi - sia in sede giudiziale che arbitrale – da richieste di risarcimento del danno patrimoniale avanzate nei loro confronti in forza di norme sulla responsabilità civile.

La garanzia comprende richieste che vengono avanzate sia dall'interno della società (soci) che dall'esterno (terzi e creditori).

Fino ad un massimo di EUR 2.500,00 vengono garantite le spese per una consulenza preventiva di un avvocato se l'Assicurato teme un'azione di responsabilità nei suoi confronti da parte dell'ente di appartenenza in seguito a una delle dieci circostanze di cui all'art. 4 CS-DP, ultimo comma.

ESTENSIONE AMMINISTRATORI DI FATTO

Tiene indenne le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure giudiziarie o arbitrali qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per richieste di risarcimento di danni patrimoniali in forza di norme sulla responsabilità civile, anche come Amministratore di Fatto

SCelta DELL'AVVOCATO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 CS-DP primo comma, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND assume le spese per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento.

La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di legge per trasferte (viaggi) di lavoro degli Avvocati italiani.

In deroga all'art. 4 CS-DP secondo comma, vengono altresì garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad EUR 5.000,00 per sinistro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello, nel quale viene radicato il procedimento giudiziario, è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.

ESTENSIONI DELLA GARANZIA STRAGIUDIZIALE

La garanzia si estende: alla fase stragiudiziale, inclusa la mediaconciliazione. Per la tutela legale in sede stragiudiziale, l'indennizzo massimo è il 50% del massimale complessivo di copertura.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società

Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)

Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano

Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39

Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

EUR 50.000,00 per sinistro

Franchigia

La franchigia ammonta a 1.000,00 EURO per sinistro e per persona e viene detratta dalle spese legali.

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 7 CTG, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

Clausola COVID-19 - retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.



A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività, si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.





Sezione Circolazione Stradale

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG, Edizione: 01.02.2020).

Descrizione delle attività

Attività come da visura camerale

Veicoli e persone assicurate

La garanzia assicurativa comprende i veicoli a motore, nominati in seguito, intestati al contraente ed include i rischi relativi alla conduzione del rimorchio e/o del semirimorchio se e quando trainati dalla motrice assicurata. Assicurati sono il contraente nella sua funzione di proprietario, locatario in base ad un contratto di leasing dei veicoli assicurati, il conducente autorizzato e i trasportati.

VARIAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Copertura automatica per l'aumento dei veicoli assicurati

In caso di aumento dei veicoli assicurati durante l'anno assicurativo, questi si intendono coperti dalla presente polizza. La copertura decadrà con effetto retroattivo in caso di mancata regolazione alla scadenza della polizza.

Sostituzione del veicolo assicurato

In caso di sostituzione di un veicolo già assicurato con la presente polizza, la copertura è operativa per il nuovo veicolo dalla data di effetto della nuova polizza RCA. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione immediata dell'avvenuta variazione. In ogni caso, il Contraente esibirà copia della polizza RCA su eventuale richiesta da parte di ROLAND. La copertura decadrà con effetto retroattivo in caso di mancata comunicazione alla scadenza della polizza.

COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa vale per:

- la richiesta di risarcimento di danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale (compresa la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005);
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente stradale anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico;
- ricorsi contro il provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
- dissequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale. Nei casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s., la garanzia sarà operativa esclusivamente in favore del contraente di polizza;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società

Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)

Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano

Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39

Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



- La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 g/l.
- I ricorsi per il dissquestro del veicolo in seguito ad incidente stradale.
- Tutela legale per controversie contrattuali relative al veicolo assicurato per le quali il valore della causa sia superiore al EUR 250,00;

Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto all'art. 11 CTG, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti e/o dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 14 CSP, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Nota Bene

La nostra offerta parte dal presupposto, che il contraente dichiara anche a nome degli assicurati che l'assicurato o gli assicurati non abbiano subito negli ultimi 3 anni alcun procedimento penale, alcun sinistro inerente alla polizza o per illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00) e che non sia in corso alcun procedimento del genere, salvo che queste circostanze siano state rese note per iscritto a ROLAND in fase di richiesta dell'offerta.

Esclusi: I casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale.



Ambito della validità territoriale

La copertura assicurativa ha validità in Europa ad esclusione di quei territori dove siano in corso guerre o rivoluzioni.

Massimale di copertura

EUR 25.000,00 / 50.000,00 per sinistro

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 7 CTG, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG **Rappresentanza Generale per l'Italia** **Ufficio Sinistri**

Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

La presente proposta rimane irrevocabile sino a 3 mesi dalla data di invio al broker.

COVID-19 - retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti



penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.

CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE CSP

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

Assicura Agenzia S.r.l. ha stipulato con ROLAND una polizza collettiva di tipo normativo. Destinatari della Convenzione sono i correntisti delle Banche e gli associati degli intermediari e i dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia Srl. ed i clienti di Assicura Agenzia Srl

ROLAND assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine, **alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza. Alla polizza si applicano le presenti Condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP); per quanto non espressa-mente derogato o disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.**

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all'esercizio dell'attività del Contraente e delle società coassicurate. L'attività assicurata è quella che si rileva da:

- a) voce specifica prevista in polizza;
- b) oggetto sociale;
- c) visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

In caso di attività professionali vale l'attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.

Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. **Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.**



In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l'art. 16 (1).

ROLAND comunica quindi l'eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.

Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

Art. 3 Società coassicurate

- (a) Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, **se non si tratta di persone giuridiche autonome**, della società/ente Contraente in Italia e all'estero, **nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.**
- (b) Se la copertura ricomprende l'inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata **costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:**
- a. le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
 - b. le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.

Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b).

Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.

Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 25 e 26.

- (c) In deroga all'art. 16 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.
Resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione l'art. 16 (1)

- (d) Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:
previa valutazione di ROLAND, in base all'art. 26, può essere pattuita continuità con la polizza ROLAND con la quale era precedentemente coassicurata, **purché l'ordine per la nuova polizza ROLAND pervenga entro tre mesi dalla cessione.**

Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, **fermo quanto stabilito dall'art. 26.**

Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita e per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.

- (e) **Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d'azienda.**



- (f) Indipendentemente dalla stipula di una successiva polizza con ROLAND, la copertura assicurativa continua a favore delle persone già assicurate con la precedente polizza ROLAND per gli incarichi precedentemente svolti presso la società ceduta, incorporata per fusione o in caso di cessione/affitto di ramo d'azienda.
Ciò a condizione che la presunta o reale violazione di norme di legge e/o di contratti contestata ricada temporalmente nel periodo in cui la società risultava assicurata.
- (g) Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
- vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente;
 - le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND;
 - solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
 - il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate;
- (h) Alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)¹ la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia "perdite pecuniarie". La suddetta garanzia opera come segue:
- rimborsa i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE¹ dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;
 - Qualora esista un'eventuale copertura assicurativa equivalente² per le spese legali contratta localmente nel paese SEE¹ dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio in caso contrario interverrà a primo rischio.
 - Il rischio della garanzia "perdite pecuniarie" è assunto da:
 ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
 Deutz-Kalker Straße 46
 50679 Köln (Colonia)
 Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084
- ¹ **Fanno parte dello SEE.:**
 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
- ² **equivalente**
 La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurati o presso società/enti non indicati in polizza. In questo ultimo caso la copertura opera purché esista incarico scritto della Contraente/società coassicurata.

Per tutti gli altri incarichi per i quali non esista un incarico scritto tra Contraente/società coassicurata e l'assicurato, la copertura deve essere espressamente richiamata in polizza.



Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.

Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate.

Sono, altresì, assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

Art. 5 Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari

ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) **Se previsto in polizza**, per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria.**

Inoltre, **qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo** (di carattere pecuniario, come sopra precisato, superiore nel minimo edittale a euro 1.000,00, o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce, **se previsto in polizza**, le spese per la difesa in tale fase (ad esempio, attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica, sempreché pattuita in polizza, opera come sopra precisato con il sottolimito, per le spese legali, di euro 3.500,00 per sinistro.

Sia per la fase prodromica, sia in caso di presentazione di ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, ROLAND - una volta esaminata la documentazione - conferma la copertura senza previa valutazione della probabilità di successo.

La garanzia di cui alla presente lettera b) è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, per la fase prodromica, indipendentemente dal numero di società/enti assicurati in polizza.

Dalla sesta denuncia in poi fatta nell'anno assicurativo, la copertura sarà operante esclusivamente per il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria, con esclusione pertanto di qualsiasi fase prodromica;

- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, **così come specificato all'art. 6 (2) b);**
- d) sostenuti dal Contraente, **qualora assicurato in polizza**, e/o dalla società coassicurata, per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, **appartenenti al Contraente/alla società coassicurata**, o detenuti o posseduti dagli stessi, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



Qualora, a seguito della contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi

dell'art. 5 (1) (a) e (b), dovesse aprirsi una qualsiasi vertenza davanti al relativo ordine professionale di appartenenza, ROLAND garantisce le spese di difesa.

Art. 6 Spese assicurate

ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art.12.

Gli indennizzi vengono liquidati in euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rimesse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all'ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.

(1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato;
- le spese per la registrazione di atti giudiziari;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente **un Avvocato** senza alcun limite territoriale.

ROLAND liquida i compensi di **un Avvocato**, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente.

In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ROLAND sull'adeguatezza dei costi.

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 5 (1) (a), (b) e (d);
- assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 5 (1) (c), **qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:**
 - nel quale sussiste il pericolo di un'incriminazione propria o di altre persone assicurate;
 - stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all'assistenza di tale professionista.

Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricare un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.



Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato e dell'eventuale domiciliatario

Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di ROLAND.

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, **con l'esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.**

Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

ROLAND riconosce **solo le spese di viaggio** sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie **estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:**

- a. quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato **in prima classe o un volo di linea in "economy class";**
- b. in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo **comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.**

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rimesse in euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rimesse in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), **qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;**
- **a seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore al momento della presentazione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.**

Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente.



(6) Spese di traduzione

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato **all'estero** e sopporta le relative spese. Qualora ROLAND autorizzasse l'Assicurato a provvedere alla traduzione, il rimborso del relativo costo fiscalmente documentato avverrà **nel limite di euro 2.000,00** anche in caso di reiezione del sinistro denunciato a seguito della disamina della documentazione prodotta.

(7) Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale. **L'Assicurato e il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:**

- a. **quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;**
- b. **quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.**

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 (dodici) mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

(8) I.V.A.

ROLAND si assume l'I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, **qualora il Contraente/Assicurato dichiarino di non essere autorizzato alla detrazione dell'imposta.**

(9) Copia di atti giudiziari

ROLAND provvederà al rimborso delle spese necessarie a ottenere copia degli atti giudiziari.

(10) Spese di investigazione

A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell'organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall'Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.

Art. 7 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

Art. 8 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza. Si precisa, pertanto, che:

- a) **in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme**



di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- b) in caso di contestazione di un illecito amministrativo pecuniario e non pecuniario, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
- c) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) c), il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p. o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- d) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o della società coassicurata per procedimenti penali aperti a carico di una persona assicurata o di terzi di cui all'art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- e) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o se vengono disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
- f) In caso di contestazione di illeciti amministrativi pecuniari, se vengono contestate violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo. Inoltre, ai fini del calcolo del valore minimo della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, gli importi delle singole sanzioni irrogate (o superiori nel minimo edittale a euro 1.000,00 in caso di fase prodromica) non si sommano tra loro e vengono quindi sempre considerati singolarmente.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre, deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., l'Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.



Art. 9 Validità territoriale

Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.

Art. 10 Esclusioni

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

- a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti la conduzione di imbarcazioni, natanti, aeromobili o locomotori, se non diversamente pattuito;
- b) per la difesa contro l'accusa:
 - di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimonopolio;
 - di aver costituito un cartello;
- c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali, se non diversamente pattuito;
- d) in tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- e) fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.

(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001

Se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa dell'ente/società contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.

ROLAND provvede ad anticipare le spese legali.

In deroga all'art. 5 (1), ultimo comma, ROLAND copre le spese legali sostenute per la difesa dell'ente/società anche nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, salvo che si tratti di ente "stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità" ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 12 Costi non assicurati

La polizza non prevede il pagamento delle seguenti spese:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dall'Assicurato senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti comunque pattuiti in polizza;



- c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura comunque inferiori a euro 1.000,00;
- d) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta, in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.

Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.
- (2) Ai sensi dell'art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
- (4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell'ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell'ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
- (5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
- (6) Nell'ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.
Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.
- (7) Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.

Art. 14 Durata e proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

- (1)
 - a. La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.



- b. Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest'ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall'apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di ROLAND. Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
- c. In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 giorni dall'avvenuta delibera. Di seguito ROLAND, ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l'aggravio del rischio e l'eventuale prosecuzione del contratto.
- d. Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
- (2) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell'avvenuta conoscenza. Se ROLAND viene invece a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione entro due mesi dall'evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell'imposta assicurativa.

Art. 16 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare
- ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.
 - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
- (2) Ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
- (3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di ROLAND, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
- Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all'aggravamento del rischio.
- (4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento.



Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

- (5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.

Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate, ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente, il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento. Su richiesta di ROLAND, il Contraente fornisce i documenti che attestino i dati comunicati per l'aggiornamento del premio.
- (2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 16.

Art.18 Gestione del sinistro

- (1) ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
- (2) Nell'ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 6 (2) senza valutare nel merito la probabilità di successo.
- (3) Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo. La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.
- (4) Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all'art. 6 (5) deve essere autorizzato/ratificato da ROLAND.
- (5) In caso di operatività della polizza, l'Assicurato dovrà:
- collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
 - fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
 - a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
 - prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;



- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.
- (6) ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui al punto (5) non è causata da dolo e/o colpa grave. In caso di violazione per dolo e/o colpa grave, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
- (7) Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND. ROLAND, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi. L'Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire a ROLAND di far valere i diritti surrogati.
- (8) Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
- a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
 - b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
 - c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

- (1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:
- a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
 - b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
 - c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
- (2) Se, in seguito a una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso, valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.
- (3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

Art. 20 Riscossione di somme di denaro

- (1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.
- (2) Se l'Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da ROLAND, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.



Art. 21 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio, per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 23 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

Art. 24 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, salvo diverso accordo, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell'appendice.

Art. 25 Clausola di continuità

Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un'altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue: la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza ROLAND e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore indicato nella polizza ROLAND;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.



Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza ROLAND, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Il Contraente si obbliga a fornire a ROLAND, in sede della richiesta d'offerta, le seguenti informazioni:

- nominativo della Compagnia precedente;
- numero di polizza;
- condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
- situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.

In mancanza di tali informazioni, trova applicazione quanto indicato all'art. 16 (1), (3) e (5).

Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND

Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza stipulata con ROLAND a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato, trova applicazione quanto segue:

Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con ROLAND.

Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza ROLAND che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.

In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di polizza ROLAND possa usufruire di un'altra polizza già in essere con ROLAND.

Art. 27 Clausola di salvaguardia

Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:

- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le vecchie condizioni;

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.

Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.



Art. 28 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri

Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.

Art. 30 Clausola in presenza di intermediario

Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con ROLAND trova applicazione quanto segue:

tutta la gestione del contratto è affidata all'Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell'Assicurato si danno per conosciute a ROLAND quando sono pervenute all'Intermediario. Quest'ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l'ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l'incarico della gestione assicurativa all'Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con ROLAND. Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell'ipotesi di revoca dell'incarico all'Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a ROLAND l'incarico sottoscritto dal Contraente.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE (per sezione civile e circolazione stradale)

CTG

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale e Norme applicabili

Assicura Agenzia S.r.l. ha stipulato con ROLAND una polizza collettiva di tipo normativo. Destinatari della Convenzione sono i correntisti delle Banche e gli associati degli intermediari e i dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia Srl ed i clienti di Assicura Agenzia Srl.

ROLAND, **alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza**, assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all'esercizio dell'attività del Contraente e delle società coassicurate. L'attività assicurata è quella che si rileva da:

- voce specifica prevista in polizza;
- oggetto sociale;
- visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

In caso di attività professionali vale l'attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.

Se il Contraente è una persona fisica, vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modifica-no l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto.

Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.

In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l'art. 9 (1).

ROLAND comunica quindi l'eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi

30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.

Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

Art. 3 Società coassicurate

(1) Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all'estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.



(2) Se la copertura ricomprende l'inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata **costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:**

- a) le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
- b) le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.

Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b).

Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.

Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 26 e 27.

(3) In deroga all'art. 9 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.

Resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione l'art. 9 (1).

(4) Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:

previa valutazione di ROLAND, in base all'art. 27, può essere pattuita continuità con la polizza ROLAND con la quale era precedentemente coassicurata, **purché l'ordine per la nuova polizza ROLAND pervenga entro tre mesi dalla cessione.**

Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall'art. 27.

Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente **per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita**, per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.

(5) Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d'azienda.

(6) Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente, salvo diverse disposizioni;
- b) le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND;
- c) solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
- d) il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente;
- e) alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)¹ la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia "perdite pecuniarie". La suddetta garanzia opera come segue:
 - a. rimborsa i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE¹ dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;



- b. Qualora esista un'eventuale copertura assicurativa equivalente² per le spese legali contratta localmente nel paese SEE¹ dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio. In caso contrario interverrà a primo rischio.
- c. Il rischio della garanzia "perdite pecuniarie" è assunto da:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
 Deutz-Kalker Straße 46
 50679 Köln (Colonia)
 Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084

¹ **Fanno parte dello SEE.:**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

² **equivalente**

La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurate.

Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.

Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate. Sono altresì assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. **In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.**

Art. 5 Spese assicurate

ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art.12, per la tutela dei diritti dell'Assicurato nella fase stragiudiziale (se non diversamente pattuito) e nella fase giudiziale.

Gli indennizzi vengono liquidati in Euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rimesse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.

Più precisamente sono ricompresi:

- (1) il compenso previsto dai parametri forensi o della normativa vigente, relativo all'attività di un **Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ROLAND sull'adeguatezza dei costi.** Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di ROLAND. Sempre nei limiti del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza), ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.

Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto (1).



- In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;**
- (2) in caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
- (3) **qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.**
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;
- (4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, **in caso di soccombenza;**
- (5) le spese di transazioni **preventivamente autorizzate da ROLAND. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/ Assicurato eventualmente assunte da controparte;**
- (6) le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte, **se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;**
- (7) **le spese, a seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte liberamente scelto senza alcun limite territoriale.**
 Qualora l'Assicurato nomini un consulente non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal consulente per le trasferte necessarie per lo svolgimento della sua attività e per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento in caso di una sua chiamata in tale sede.
Le spese del consulente di parte vengono riconosciute nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
- (8) **qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.**
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
- (9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) **nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..**
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
In caso di analogo procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
 Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
 Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato a un Avvocato diverso;
- (10) ROLAND provvederà al rimborso dell'I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, **qualora il Contraente/Assicurato dichiarerà di non essere autorizzato alla detrazione dell'imposta;**
- (11) le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV libro del codice di procedura civile (esempio: procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.);
- (12) **con la previa autorizzazione di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;**



- (13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
- (14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;
- (15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie a ottenere una copia integrale della stessa;
- (16) le spese relative al contributo unificato;
- (17) **i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo;**
- (18) le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 e ss.mm.ii.;
- (19) **A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell'organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall'Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale nomina sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.**

Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
 - a) dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l'opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
 - b) fermo quanto previsto al successivo punto (2), tre mesi dal primo giorno di decorrenza della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
- (2) Ai sensi dell'art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
- (4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell'ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell'ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
- (5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
- (6) Nell'ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.
- (7) Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.



Art. 7 Proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)

- a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
- b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest'ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall'apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di ROLAND.
Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
- c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta delibera. In seguito ROLAND, ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l'aggravio del rischio e l'eventuale prosecuzione del contratto.
- d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.

(2) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell'avvenuta conoscenza. Se ROLAND viene invece a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione entro due mesi dall'evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell'imposta assicurativa.

Art. 9 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
- (2) Ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
- (3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di ROLAND, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello



effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all'aggravamento del rischio.

- (4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
- (5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.

Art. 10 Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento. Su richiesta di ROLAND, il Contraente fornisce i documenti che attestano i dati comunicati per l'aggiornamento del premio.
- (2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 9.

Art. 11 Esclusioni

- (1) La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:
- a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
 - b) vertenze conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive (quest'ultima esclusione non si applica per attività sanitarie/mediche);
 - c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligato-ria/di categoria;
 - d) vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
 - e)
 - vertenze di diritto societario;
 - vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
 - vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ., per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
 - f) vertenze riguardanti contratti di agenzia e con agenti/rappresentanti;
 - g) vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;
 - h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
 - i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
 - j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);



- k) vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
- l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
- m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
- n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti derivanti da o riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti alla conduzione, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
- o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- p) vertenze contrattuali con i clienti;
- q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- r) vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
- s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
- t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- u) vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;
- v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza ROLAND, siano già stati disdetti dal Contraente/ coassicurato, o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.

Art. 12 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- (c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura inferiori a euro 1.000,00;
- (d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/ Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- (e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
- (f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- (g) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta, in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;
- (h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
- (i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (j) le spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.



Art. 13 Massimale

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente, il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 14 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico

- (1) Si intende quale sinistro la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
- (2) Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.
Si intende quale insorgenza del sinistro:
 - (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
 - (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante la prima violazione per stabilire l'insorgenza del sinistro.
- (3) Si intende quale sinistro unico:
 - (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/ contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
 - (b) l'instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all'instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.

Art. 15 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato

- (1) In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre, deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ., decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, **fermo restando quanto stabilito all'art. 15 comma 1**. Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato.

Anche in tal caso, **sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.**



In nessun caso ROLAND risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

Art.16 Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi e si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento senza previa valutazione della probabilità di successo.
- (2) Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo
La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.
In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.
- (3) Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
- (a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l'art. 11 (1) s) non trova applicazione.
- (b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
- (c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
- (4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.
- (5) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio:
- qualora l'Assicurato sia risultato vittorioso **parzialmente o totalmente nel grado di giudizio precedente**;
 - laddove l'Assicurato sia risultato **totalmente soccombente nel giudizio precedente**; in questo caso ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio **qualora l'Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio. ROLAND, limitatamente alla difesa penale dell'Assicurato, - una volta esaminata la documentazione - conferma la copertura per i successivi gradi di giudizio senza previa valutazione della probabilità di successo.**
- (6) Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, **trova applicazione analogo quanto indicato al precedente comma 5.**



- (7) Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all'art. 5 (7) deve essere autorizzato/ratificato da ROLAND.
- (8) ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifiuto in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
- (9) In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:
- (a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
 - (b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
 - (c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
 - chiedere l'accordo di ROLAND prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli;
 - prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
 - evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.
- (10) Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di ROLAND e le deve comunicare anche al suo Avvocato.
- (11) ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
- (12) Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND. ROLAND, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso terzi.
L'Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

Art. 17 Riscossione di somme di denaro

- (1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.
- (2) Se l'Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da ROLAND, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.

Art. 18 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 19 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata



complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 20 Ambito di validità territoriale

Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.

Art. 21 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

- (1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:
 - (a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
 - (b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
 - (c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
- (2) Se, in seguito a una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti), sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.
- (3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

Art. 22 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

Art. 23 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto, salvo diverso accordo, si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di efficacia dell'appendice.

Art. 24 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

Art. 25 Ordinamenti giuridici esteri

Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.



Art.26 Clausola di continuità

Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un'altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue: la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza ROLAND e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore, indicato nella polizza ROLAND;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza ROLAND, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all'Art 6 (1) b).

Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Il Contraente si obbliga a fornire a ROLAND, in sede della richiesta d'offerta, le seguenti informazioni:

- nominativo della Compagnia precedente;
- numero di polizza;
- condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
- situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.

In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all'art. 9 (1), (3) e (5).

Art. 27 Continuità con altre polizze ROLAND

Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza stipulata con ROLAND a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:

Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con ROLAND.

Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza ROLAND che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.

In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale in deroga all'art. 6 (1) b).



Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un Assicurato beneficiario di polizza ROLAND possa usufruire di un'altra polizza già in essere con ROLAND.

Art. 28 Clausola di salvaguardia

Nel caso di aggiornamento delle condizioni, **con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:**

- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le vecchie condizioni.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.

Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.

Art. 29 Clausola in presenza di intermediario

Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con ROLAND, trova applicazione quanto segue:

tutta la gestione del contratto è affidata all'Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell'Assicurato si danno per conosciute a ROLAND quando sono pervenute all'Intermediario. Quest'ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l'ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l'incarico della gestione assicurativa all'Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con ROLAND. Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell'ipotesi di revoca dell'incarico all'Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a ROLAND l'incarico sottoscritto dal Contraente.



**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
DANNI PATRIMONIALI
CS-DP**

Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa

(1) Assicura Agenzia S.r.l. ha stipulato con ROLAND una polizza collettiva di tipo normativo. Destinatari della Convenzione sono i correntisti delle Banche e gli associati degli intermediari e i dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia Srl ed i clienti di Assicura Agenzia Srl

(2) .

ROLAND tiene indenni le persone assicurate dalle spese legali sostenute per difendersi - sia in sede giudiziale che arbitrale - da richieste di risarcimento del danno patrimoniale avanzate nei loro confronti per violazioni di obblighi inerenti l'attività assicurata.

Se pattuito in polizza, la garanzia si estende anche:

- a) **alla fase stragiudiziale, inclusa la mediazione, la conciliazione e la negoziazione assistita;**
 - b) **alle vertenze inerenti la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti), compresa la fase dell'invito a dedurre.**
- (3) **È ritenuto danno patrimoniale ogni danno che non sia danno a persone (omicidio, lesioni personali, danno alla salute, calunnia, ingiuria e diffamazione) né a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non derivi da tali danni. Sono considerate cose anche titoli di valuta, titoli di credito e titoli obbligazionari.**
- a) Tuttavia, in deroga a quanto sopra, sono ritenuti danni patrimoniali anche i danni fatti valere nelle azioni di responsabilità intraprese dall'ente o dalla società di appartenenza o dal socio dello stesso nei confronti dell'Assicurato e derivanti da:
 - sanzioni pecuniarie e non pecuniarie irrogate all'ente di appartenenza o alla società, anche a seguito di danni a persone o cose;
 - azioni promosse nei confronti dell'ente di appartenenza o della società per danni a persone o cose; **ai fini della determinazione del valore della vertenza, non viene considerato quanto liquidato dall'ente a titolo di risarcimento del danno.**
 - b) Responsabilità amministrativa/Colpa grave
Se in polizza è pattuita l'estensione "Responsabilità amministrativa/Colpa grave", sono coperte le vertenze dinanzi alla Corte dei Conti intraprese nei confronti dell'Assicurato per danni erariali, anche se derivanti da danni a persone o cose.

(4) **Al contratto si applicano le disposizioni che seguono e, ove non espressamente derogato/disciplinato, le disposizioni del diritto italiano.**

Art. 2 Contraente/Assicurato

La polizza può essere stipulata da una persona fisica o da società/enti. Assicurato può essere esclusivamente una persona fisica. Il Contraente non può opporsi alla prestazione delle garanzie assicurative.

Le disposizioni del contratto riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate.

La copertura assicurativa è valida esclusiva-mente per controversie relative all'esercizio delle attività e funzioni indicate in polizza.



Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza (ad eccezione di quanto previsto al primo capoverso del presente articolo) spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND.

Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

Se il Contraente è un ente o una società, sono altresì assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili all'incarico assicurato.

Art. 3 Cambio di attività

(1) Se il Contraente è una persona fisica, trova applicazione una copertura automatica, se durante la vigenza della polizza l'Assicurato:

1. Modifica la propria funzione presso lo stesso ente o la stessa società;
2. Svolge la stessa funzione ma presso un altro ente o società;
3. Inizia a svolgere una nuova funzione presso altro ente o altra società.

In ogni caso le nuove attività/funzioni devono essere assicurabili dalla polizza e devono essere comunicate per iscritto a ROLAND entro due mesi dal loro inizio.

In mancanza di tale comunicazione la polizza non opera in caso di richieste di risarcimento relative allo svolgimento delle nuove attività/funzioni.

La copertura per le nuove attività/funzioni inizierà a decorrere dalla data indicata sull'appendice che verrà emessa da ROLAND. Quest'ultima si riserva in ogni caso di valutare l'assicurabilità del nuovo rischio.

(2) Se il Contraente è un ente o una società, in caso di aumento, durante l'anno assicurativo, delle persone appartenenti agli organi/alle categorie indicati in polizza alla voce "persone assicurate", la copertura si estende automaticamente anche a questi nuovi soggetti. Alla fine dell'anno assicurativo ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dell'attuale situazione comunicata dal Contraente con effetto per il successivo anno assicurativo.

Art. 4 Libera scelta del legale – Domiciliatario – Spese assicurate - Media-Conciliazione – Negoziazione assistita - Tutela legale attiva: consulenza preventiva di un Avvocato

Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente **un Avvocato** senza alcun limite territoriale; qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

Domiciliatario

Sempre nei limiti del massimale di polizza, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza) ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione delle attività già svolte dal primo avvocato.

Spese Assicurate

Gli indennizzi vengono liquidati in Euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.



Con riferimento alle garanzie previste e per i procedimenti assicurati in polizza, nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 7, ROLAND garantisce i seguenti costi:

(A) Per la fase giudiziale e l'arbitrato:

1. ROLAND liquida i compensi di un **Avvocato**, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi previsti o della normativa vigente.
In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ROLAND sull'adeguatezza dei costi.
2. In caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali.
3. In caso di vertenza instaurata **all'estero**, viene riconosciuto il **compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.**
4. **Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.**
5. **In caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato, vale analogamente quanto predisposto al punto 4.**
6. Le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, **in caso di soccombenza.**
7. Le spese di transazioni **preventivamente autorizzate da ROLAND.**
8. **In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo con ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte.**
9. Le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte, **se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi.**
10. **A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza di quest'ultima trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..**
11. **In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso del consulente viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.**
12. **Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.**
13. **In caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente vale analogamente quanto predisposto al punto.**
14. L'I.V.A. relativa all'attività di Avvocati e Consulenti Tecnici, **qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell'imposta.**
15. **Con la previa autorizzazione scritta di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti.**
16. Le spese relative alla notificazione di atti.



17. Le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa.
18. Le spese relative al contributo unificato.
19. **Qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato e dell'arbitro direttamente nominati dall'Assicurato, nonché la metà del costo per l'attività dell'arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale. In ogni caso, dette spese sono liquidate nei limiti dei parametri ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..**
20. **A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell'organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall'Assicurato/Avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.**
21. **A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell'organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall'Assicurato/Avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.**

(B) Se in polizza è pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale (inclusa la media-conciliazione e la negoziazione assistita), vengono coperte le relative spese purchè previste al punto (A) del presente articolo.

Media-conciliazione

Se in polizza è pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale, per la media-conciliazione vale quanto segue:

1. Sono coperte le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) **nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..**
2. **Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.**
3. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, **vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..**
4. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti **i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.**

Negoziazione assistita

Se in polizza è pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale, ROLAND riconosce le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 (e ss.mm.ii.).

Tutela Legale Attiva: consulenza preventiva di un avvocato

Nei limiti indicati in polizza, vengono garantite le spese per la consulenza preventiva di un Avvocato, se l'Assicurato teme un'azione di responsabilità nei suoi confronti da parte dell'ente di appartenenza o della società in seguito a una delle seguenti circostanze:

1. **viene revocato il mandato dell'Assicurato (o ne viene minacciata la revoca) da parte dell'ente di appartenenza o della società prima della naturale scadenza;**
2. **viene risolto il contratto di lavoro dell'Assicurato con effetto immediato per giusta causa (o ne viene minacciata la risoluzione);**



3. nell'ordine del giorno dell'assemblea viene indicato l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti dell'Assicurato;
4. durante l'assemblea viene deliberata l'azione di responsabilità nei confronti dell'Assicurato;
5. il bilancio non viene approvato;
6. richiesta di ammissione a una procedura concorsuale;
7. in caso di Liquidazione volontaria della società di appartenenza;
8. controversia giudiziale fra i soci;
9. fusione o vendita della società;
10. cessione di ramo d'azienda.

Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – Sinistro unico – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro – Nomina dell'Avvocato

- (1) Si intende quale sinistro la vertenza civile o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
- (2) Insorgenza del sinistro – Sinistro unico
 - a) Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.
 - b) Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge.
 - c) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del danno, quando le violazioni si basano sulla stessa o su una simile fonte di errore oppure quando hanno causato un danno patrimoniale unico. Sussiste un danno patrimoniale unico quando ogni violazione è causalmente adeguata al verificarsi del danno nella sua totalità.
 - d) Limitatamente alla garanzia "Tutela Legale attiva: consulenza preventiva di un avvocato", il sinistro insorge con il verificarsi di una o più circostanze indicate nella garanzia "Tutela legale attiva". Al di fuori della citata garanzia, trova sempre applicazione quanto stabilito dal presente art. 5 alle lettere a), b) e c).
- (3) Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre, deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.



Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

(4) Nomina dell'Avvocato

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale (come previsto dall'art. 4) cui affidare la tutela dei propri diritti.

Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato.

Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.

In nessun caso ROLAND risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

Art. 6 Esclusioni

Non rientrano in garanzia:

- (1) sinistri derivanti da o riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì esclusi i sinistri inerenti alla conduzione, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;**
- (2) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;**
- (3) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);**
- (4) vertenze aventi per oggetto la resistenza a sanzioni pecuniarie o contrattuali direttamente irrogate all'Assicurato (*punitive damages, exemplary damages*);**
- (5) alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)¹ la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia "perdite pecuniarie". La suddetta garanzia opera come segue:**

d. rimborsa i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE¹ dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;

e. Qualora esista un'eventuale copertura assicurativa equivalente² per le spese legali contratta localmente nel paese SEE¹ dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio. In caso contrario interverrà a primo rischio.

f. Il rischio della garanzia "perdite pecuniarie" è assunto da:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln (Colonia)
Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084

¹ Fanno parte dello SEE.:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

² equivalente

La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza



ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.

- (6) Non sono coperte le domande riconvenzionali e ogni altra azione legale proposte dall'Assicurato afferenti le mansioni svolte presso l'ente o la società di appartenenza;
- (7) Fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea direttamente opponibili alle parti contrattuali;
- (8) La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se, tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell'Assicurato, viene accertata la violazione volontaria di obblighi contrattuali e/o di norme di legge che abbiano generato un danno patrimoniale.
In questo caso, solo l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.

Art. 7 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- c) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta, in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;
- d) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
- e) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa;
- f) le spese per la custodia di cose.

Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
 - a. dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, e, qualora pattuita in polizza, per responsabilità amministrativa da danno erariale;
 - b. tre mesi dal primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale.
- (2) Ai sensi dell'art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
- (4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza dell'ultimo premio annuo o dell'ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento dell'ultimo premio annuo o dell'ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo diversi accordi.
- (5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
- (6) Nell'ipotesi di pagamento parziale del premio dovuto, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.



Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

- (7) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga l'intero premio dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto (6).

Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta, che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)

- a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
- b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest'ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall'apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di ROLAND.
Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
- c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire ROLAND per iscritto entro 30 giorni dall'avvenuta delibera. Di seguito ROLAND, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., valuterà l'aggravio del rischio e l'eventuale prosecuzione del contratto.
- d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/ recesso del contratto.

- (2) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell'avvenuta conoscenza. Se ROLAND viene invece a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione entro i due mesi dall'evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell'imposta assicurativa.

Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.



- (2) Ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 Cod. Civ., qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di ROLAND, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto, se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all'aggravamento del rischio.
- (4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
- (5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.

Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. persone e/o attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento. Su richiesta di ROLAND, il Contraente fornisce i documenti che attestano i dati comunicati per l'aggiornamento del premio.
- (2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto, se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 11.

Art. 13 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

Art.14 Gestione del sinistro

1. ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
2. Nell'ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 4. La copertura per la fase giudiziale viene garantita senza previa valutazione della probabilità di successo.
3. Se pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale, dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.



Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi, ROLAND autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento senza previa valutazione della probabilità di successo.

4. Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo.

La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se, tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell'Assicurato, viene accertata la violazione volontaria di obblighi che abbia generato un danno patrimoniale. In questo caso, solo l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.

5. Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte deve essere autorizzato/ ratificato da ROLAND.

6. In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:

- a. collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti, informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
- b. fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
- c. a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
 - prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano, in fatto o in diritto, influire sul procedimento giudiziario da intentare;
 - evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.

7. L'Assicurato segue le eventuali raccomandazioni di ROLAND e le comunica ai professionisti incaricati.

8. ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

9. Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND. ROLAND, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso terzi.

L'Assicurato è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

10. Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

- a. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
- b. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
- c. I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.



11. Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della comunicazione della misura della prestazione da parte di ROLAND e se, per tale motivo, vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifiuto in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

Art. 15 Riscossione di somme di denaro

- (1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.
- (2) L'Assicurato dovrà invece rimborsare a ROLAND le somme a titolo di spese legali da quest'ultima anticipate e recuperate dalla controparte, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.

Art. 16 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 17 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 18 Ambito di validità territoriale

Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.

Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

- (1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:
 - a. base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
 - b. alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
 - c. gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
- (2) Se, in seguito a una modifica dell'indicizzazione, il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti), sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.
- (3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.



Art. 20 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

Art. 21 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto. In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto dell'appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di efficacia dell'appendice.

Art. 22 Ordinamenti giuridici esteri

Se non diversamente pattuito, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza.

Art. 23 Clausola in presenza di intermediario

Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con ROLAND trova applicazione quanto segue:

tutta la gestione del contratto è affidata all'Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell'Assicurato si danno per conosciute a ROLAND quando sono pervenute all'Intermediario. Quest'ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l'ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l'incarico della gestione assicurativa all'Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con ROLAND.

Nel caso di cessazione del contratto assicurati-vo, nell'ipotesi di revoca dell'incarico all'Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a ROLAND l'incarico sottoscritto dal Contraente.

Art. 24 Clausola di continuità

Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:

la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza ROLAND e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all'art 8 (1) b).

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore, indicato nella polizza ROLAND;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;



4. l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza ROLAND, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Il Contraente si obbliga a fornire a ROLAND, in sede della richiesta d'offerta, le seguenti informazioni:

- a) nominativo della Compagnia precedente;
- b) numero di polizza;
- c) condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
- d) situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.

In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all'art. 11 (1), (3) e (5).

Art. 25 Continuità con altre polizze ROLAND

Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza stipulata con ROLAND a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:

Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con ROLAND.

Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza ROLAND che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.

In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un Assicurato beneficiario di polizza ROLAND possa usufruire di un'altra polizza già in essere con ROLAND.

Art.26 Clausola di salvaguardia

Nel caso di aggiornamento delle condizioni con modifiche del contenuto, che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e verrà quanto segue:

- g) qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto ROLAND applicherà le nuove condizioni;
- h) qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le vecchie condizioni.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.

Art. 27 foro competente

Foro competente per decider le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quella di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore, come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.